NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E DI PATRONATI, DISPOSIZIONI DI CARATTERE PREVIDENZIALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI E TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 3

Misure di carattere previdenziale e contributivo per gli spedizionieri doganali

Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1 gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, e' abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo della indennita' di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennita' di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennita' di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) per l'anno 1994 e' autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di

spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 11 ottobre 1994, non più in vigore dal 10 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno al reddito
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-collocamento-e-di-patronati-disposizioni-di/art-3-misure-di-carattere-previdenziale-e-contributivo-per-gli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it